



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno V - n. 1-2010**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**9**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno V - n. 1-2010  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

## *Il travaglio della tutela del lavoro nello SCV: tra competenza dell'U.L.S.A. e giudice del lavoro italiano*

FRANCESCO ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO

Il caso giurisprudenziale che qui si presenta si iscrive nel periodo di passaggio dalla fase istitutiva della disciplina *ad experimentum* dell'Ufficio del Lavoro della Sede apostolica- ULSA (m.p. di Giovanni Paolo II del 1 gennaio 1989 *Nel primo anniversario*) a quella di promulgazione dello statuto definitivo di tale nuova istituzione della Curia romana da parte di detto pontefice (m.p. 30 settembre 1994 *La sollecitudine* ).

Nella fase iniziale, coerentemente col compito istituzionale dell'ULSA di tutelare il lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni" (art. 2 dello Statuto provvisorio), erano deferiti alla cognizione del Collegio di conciliazione e arbitrato i ricorsi per violazione di legge o di regolamento proposti da "chiunque ritenga che un suo diritto o interesse in materia di lavoro sia leso da un provvedimento amministrativo" (art. 10/2 di detto Statuto). Trattavasi d'altra parte di cognizione piena (una volta esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione da parte del Direttore Generale), sia pure in forma di contenzioso amministrativo, da parte di un organo che giudicava in posizione di terzietà sia nei confronti del ricorrente, che dell'esecutivo (ente o organismo gestito comunque dalla Santa Sede). La decisione, inappellabile, in caso di accoglimento del ricorso comportava annullamento del provvedimento impugnato, cui seguiva pronuncia costitutiva sui diritti dedotti in giudizio (adombrandosi forse, sinteticamente, il profilo della c.d. giurisdizione "esclusiva" del nostro Consiglio di Stato).

Alla fine del primo quinquennio di sperimentazione, e per venire incontro alle lamentele di un esecutivo non aduso a strumenti tanto incisivi e rapidi di controllo di legittimità, la cognizione del Collegio subiva una serie di misure complesse di ridimensionamento, di cui una interessa il caso oggetto di esame in questa sede. Trattavasi di un'apposita clausola, che escludeva dalla cognizione del Collegio "i rapporti di lavoro, pur esistenti con gli stessi Organismi o Enti, ma derivanti da altri singolari contratti di lavoro o

di prestazione d'opera" (art. 2/2 dello statuto definitivo approvato col m.p. *La sollecitudine*); consentendo per giunta al Direttore Generale la facoltà di impedire, *auctoritate propria*, il passaggio al tentativo di conciliazione (e quindi al prosieguo collegiale della vertenza), ove ravvisasse un difetto nei presupposti di ammissibilità del ricorso.

\* \* \*

In coerenza con tale innovazione, una domanda di tutela laburistica presentata dal prof. Kok contro il Pontificio Istituto di Musica sacra (PIMS) veniva dichiarata inammissibile con decreto 2 marzo 2001 del Direttore generale dell'ULSA, in quanto attinente "a rapporti di lavoro compresi fra quelli per i quali l'ULSA non è competente". Seguiva reclamo al collegio del ricorrente; il quale però, nelle more, proponeva istanza per rescritto di grazia al S. Padre (supportata da causa canonica derivante dalle peculiarità equitative della fattispecie), implorando dispensa dall'osservanza delle nuove norme restrittive, tale da consentire all'ULSA cognizione piena dell'affare.

Tale supplica dava luogo alla sospensione della procedura pendente avanti all'ULSA; ma non ha mai ottenuto in seguito risposta di alcun genere. Talché, sia pure con rammarico, il ricorrente decideva di tentare la via della giurisdizione del giudice speciale dello Stato, ritenendola concorrente rispetto alla competenza dell'ULSA.

\* \* \*

In primo grado, le eccezioni di difetto di giurisdizione (anche per la priorità della competenza anteriormente adita) dell'avvocatura vaticana facevano breccia sul giudicante; il quale dichiarava inammissibile il ricorso del prof. Kok. Ma costui impugnava la sentenza avanti alla Corte d'appello di Roma, facendo notare che la novella del '94 aveva ridotto in tal misura i poteri del collegio dell'ULSA, da escludere ormai che esso potesse considerarsi un "giudice" straniero in stretto senso; tentando così di eludere un orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, che in tempi non remoti aveva talora escluso, in casi del genere, la giurisdizione italiana (applicando forse estensivamente, fra l'altro, la nozione di "enti centrali della Santa Sede", di cui all'art. 11 del Trattato lateranense ed alle successive disposizioni di attuazione).

In riforma della sentenza del primo giudice, la Corte d'appello di Roma lo reinvestiva della cognizione della lite, e il Giudice del lavoro entrava finalmente nel merito della stessa, accogliendo le domande proposte dal prof. Kok nei confronti del PIMS. La sentenza è già stata eseguita.

\* \* \*

Ultimamente, occorre ricordare che con m.p. *Venti anni orsono* del 7 luglio 2009, Benedetto XVI ha ripristinato l'originaria competenza generale nella tutela del lavoro da parte del Collegio di conciliazione e arbitrato dell'ULSA; ma ha messo il ricorso a quest'ultimo in posizione di alternatività con la domanda giudiziale, da rivolgersi eventualmente al tribunale ordinario dello SCV.